

Modello di Organizzazione, gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

CAT SERVIZI S.r.l. – GENOVA

INDICE

| | |
|---|-----------|
| La CAT Servizi S.r.l | 4 |
| 0. PREMESSA | 5 |
| 1. PARTE PRIMA: ESAME NORMATIVA – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETA' | 5 |
| 1.1 La norma | 5 |
| 1.2 Caratteristiche della responsabilità di CAT Servizi S.r.l. | 5 |
| 1.3 Classificazione dei reati | 6 |
| 1.4 Modello Organizzativo secondo il D.Lgs, 231/2001 | 13 |
| 2. PARTE SECONDA: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D. LGS. 231/2001 | 14 |
| 2.1 Valutazione del Rischio di Reato | 14 |
| 2.1.1 Reati | 14 |
| 2.1.2 Applicabilità alla Società | 14 |
| 2.1.3 Funzioni Coinvolte | 14 |
| 2.1.4 Attività | 14 |
| 2.1.5 Valutazione iniziale del Rischio | 14 |
| 2.1.6 Piano di Miglioramento | 14 |
| 2.1.7 Valutazione finale del Rischio | 15 |
| 2.2 Predisposizione del Modello: Redazione del Codice Etico | 15 |
| 2.3 Implementazione Procedure | 15 |
| 2.4 Distribuzione | 15 |
| 2.5 Organismo di Vigilanza (OdV) | 16 |
| 2.5.1 Costituzione, Nomina e Composizione dell'OdV | 16 |
| 2.5.2 Poteri e Compiti dell'OdV | 17 |
| 2.5.3 Obblighi di Informazione nei confronti dell'OdV | 18 |
| 2.5.4 Segnalazioni sulle violazioni del Modello | 19 |
| 2.5.5 Attività di reporting dell'OdV verso altri Organi Aziendali | 19 |
| 2.5.6 Autonomia operativa e finanziaria dell'OdV | 20 |
| 2.6 Formazione e Divulgazione del Modello | 21 |
| 2.6.1 Informazione e Formazione dei Dipendenti | 21 |
| 2.6.2 Informazione ai Partners | 21 |
| 2.7 Sistema Sanzionatorio | 22 |
| 2.7.1 Funzioni del Sistema Sanzionatorio | 22 |
| 2.7.2 Sistema Sanzionatorio nei confronti dei Dipendenti | 22 |

| | |
|---|-----------|
| 2.7.3 Sistema Sanzionatorio nei confronti dei Dirigenti | 23 |
| 2.7.4 Sistema Sanzionatorio nei confronti dell'Organo Amministrativo | 23 |
| 2.7.5 Sistema Sanzionatorio nei confronti di Fornitori, Consulenti e Partners | 23 |
| 2.7.6 Sistema Sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza | 23 |
| ALLEGATI | 24 |



1. LA CAT Servizi S.r.l.

La CAT Servizi S.r.l. – di seguito anche **CAT Servizi** o la **Società** – nasce a Genova nel 2018.

Alla data attuale è per il 90% di proprietà di SEPG – Servizi Ecologici Porto di Genova S.r.l. e l'Organo Amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, di cui un Presidente, un Amministratore Delegato e un Consigliere.

CAT Servizi fornisce servizi nell'ambito della gestione ambientale e nel building service, in particolare si occupa di manutenzioni di diverso genere, demolizione e smaltimento manufatti amianto, bonifiche ambientali e decontaminazioni, bonifiche e manutenzioni impianti aereali.

Gestisce in modo integrato tutte le fasi: dall'analisi della situazione e pianificazione dei lavori alla fase di intervento operativo, fino al trasporto e smaltimento di ogni eventuale rifiuto.

CAT Servizi inoltre:

fornisce un servizio di Pronto Intervento Ambientale per affrontare e risolvere le conseguenze di danni ambientali dovuti ad incidenti, sversamenti, fuoriuscite accidentali di sostanze inquinanti e ritrovamenti di materiali pericolosi.

È iscritta alle Categorie 8, 9 e 10b dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. di iscrizione GE 014375) (Allegato 1) e può quindi eseguire con la propria dotazione di attrezzature tecniche speciali:

- bonifiche amianto per lavori fino a 9 milioni
- bonifiche di impianti industriali dismessi ad alto rischio ambientale, bonifica di serbatoi interrati o fuori terra, tubazioni, forni ecc.
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

Per maggiore completezza si rinvia inoltre a quanto indicato nella visura CCIAA di CAT (Allegato 3.)

CAT Servizi è inoltre in possesso delle seguenti certificazioni (di seguito "**le Certificazioni**"):

- Certificazione ISO 9001:2015, Qualità, rilasciata da URS (Certificato n. Certificato n.203903/D/0001/AC/IT) (Allegato 4)
- Certificazione ISO 14001:2015 Ambiente, rilasciata da URS (Certificato n.203903/A/0001/UK/IT) (Allegato 5)
- Certificazione ISO 45001:2018 Salute e Sicurezza, rilasciata da URS (Certificato n. 203903/C/0001/UK/IT) (Allegato 6)

CAT ha adottato i seguenti sistemi di gestione:

- Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma ISO 9001:2015 (Allegato 7);
- Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015 (Allegato 8);
- Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme alla norma ISO 45001:2018 (Allegato 9).

0. PREMESSA

Il presente documento contiene la descrizione del Modello Organizzativo adottato dalla CAT Servizi S.r.l. - ai sensi del D.Lgs 231/2001.

CAT Servizi S.r.l. ha tratto ispirazione per l'elaborazione del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") dalle Linee Guida di Confindustria. Dette Linee Guida sono state aggiornate da Confindustria a giugno 2021, adeguando il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Ad esse CAT Servizi S.r.l. intende ispirarsi anche in caso di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Come detto, CAT Servizi, al fine di tenere sotto controllo tutti gli aspetti relativi alla qualità, all'ambiente ed alla salute e sicurezza sul lavoro ha adottato ed implementato un Sistema di Gestione per la Qualità, conforme alla norma ISO 9001:2015 (Allegato 7), un Sistema di Gestione Ambientale, conforme alla norma ISO 14001:2015 (Allegato 8), un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro, conforme alla norma ISO 45001:2018 (Allegato 9).

Il presente Modello Organizzativo si integra in tali Sistemi di Gestione.

Il documento fa riferimento al Codice Etico di CAT Servizi S.r.l. conservato presso la sede della stessa e pubblicato sul sito internet www.catservizi.com.

Per qualsiasi informazione o chiarimento riguardo al contenuto del Modello Organizzativo e del Codice Etico è a disposizione l'Organismo di Vigilanza al quale è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email: odv@catservizi.com.

1. PARTE PRIMA: ESAME NORMATIVA – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ

1.1 La norma

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 240), modificato ed integrato dalla Legge n.3 /2019, nel configurare una responsabilità di CAT Servizi S.r.l., nasce dall'esigenza di non punire solo gli autori materiali del reato, ma di coinvolgere attivamente la Società nello sviluppo di un'attività di prevenzione di condotte illecite da parte del vertice e dei dipendenti.

Tale decreto, emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" conseguente al compimento, nel loro interesse o vantaggio, di alcune fattispecie di reato da parte di persone fisiche che dirigono, rappresentano la Società o dipendono da questa.

Il Decreto introduce il concetto per cui il reato commesso dal soggetto funzionalmente legato alla Società e finalizzato all'interesse o vantaggio di questa deve esserle riferito in virtù del principio di "immedesimazione organica", essendosi realizzato per la colposa omissione da parte della CAT Servizi S.r.l. al dovere di "organizzazione", ossia all'adozione di idonee misure preventive e protettive dalla commissione dei reati. Il 31.01.2019 è entrata in vigore la legge n.3/2019 che ha inasprito le sanzioni penali previste per taluni reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs 231/2001 introducendo il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) che entra a far parte del catalogo dei reati presupposto della legge 231/2001.

Inoltre:

- il D.L. n. 13 del 25/02/2022 (denominato "decreto frodi") ha modificato ampliato le fattispecie di reato in materia di erogazioni pubbliche, inasprendone le pene, mentre il D.Lgs. n. 184 del 08/11/2021, in materia di lotta contro frodi e falsificazioni dei pagamenti, ha introdotto anche una nuova fattispecie di reato inerente alla detenzione, la diffusione di apparecchiature, di dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- La Legge n. 238 del 23/12/2021 riguardante la detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature, codici ed altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici ha modificato gli articoli inerenti alla sezione 4^a dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.
- la modifica operata dal D.Lgs. n.195 del 08/11/2021 ha modificato il reato della ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.
- La Legge 9 ottobre 2023 di conversione con modifiche del D.L. 10 Agosto 2023 n. 105 interviene sugli art. 24 e 25-octies 1 introducendo tre nuove fattispecie di reato: "Turbata libertà degli incanti " (art. 353 c.p.), "Turbata libertà del, procedimento di scelta dei contraenti" (art. 353-bis c.p.) e

“Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.) e sull’art. 25 undecies inserendo il reato di “Abbandono rifiuti” (art. 255 D.Lgs 152/2006)

1.2 Caratteristiche della responsabilità della CAT Servizi S.r.l.

Il Decreto, recependo alcuni provvedimenti comunitari ed internazionali (innanzitutto la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale), ha introdotto un innovativo sistema sanzionatorio delle società che prevede l’insorgere di una responsabilità a loro carico per taluni reati commessi nel loro interesse o vantaggio dai seguenti soggetti:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società (cd. “apicali”, art. 5 comma 1, lett. a);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. “sottoposti”, art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità della società, invece, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art 5, comma 2), e se il reato è stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che il reato sia ad essa ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una “colpa di organizzazione” intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l’art. 8 del Decreto prevede che le società sono responsabili anche laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, o il reato si estingue per causa diversa dall’amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa della società, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa delle società è configurabile anche in relazione ai reati commessi all’estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).

Sebbene la responsabilità sia definita come “amministrativa”, essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito a un procedimento penale.

Il decreto prevede l’applicazione a carico della società di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività (la legge n.3 del 09.01.2019 ne ha inasprito la durata per alcuni reati) la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3 Classificazione dei reati

Operando una precisa scelta di politica legislativa l’ordinamento ha individuato categorie omogenee di reati “tipici”, cui riferire la responsabilità amministrativa della CAT Servizi S.r.l.

Si fornisce di seguito un’elencazione di massima della normativa presa in considerazione per la valutazione dei rischi di reato, che tuttavia in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia di attività svolta non risulta completamente applicabile.

È nello scopo del modello organizzativo identificare e valutare i rischi di reato applicabili alla realtà aziendale, al fine di definire adeguate procedure e misure di sicurezza che consentano di ridurre al minimo tali rischi.

I principali reati considerati riguardano:

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24, D.LGS. 231/01).

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.).

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti (art. 353bis c.p.)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS, D.LGS. 231/2001).

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER, D.LGS. 231/2001).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni ^{di} tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 25, D.LGS. 231/01).

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) (art. aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) (art. aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) (art. aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01).

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS. 1, D.LGS. 231/2001).

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01).

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c. e 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01).

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUATER-1, D.LGS. 231/01).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01).

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01).

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES, D.LGS. 231/2001).

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES, D.LGS. 231/2001).

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).
-

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES 1 – D.LGS 231/2001)

- Indebito utilizzo – falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 - ter – c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 – quater – c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 – ter – c.p.)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 – bis - c.p.)

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES., D.LGS. 231/2001).

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costituente e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
 - ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
 - riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES, D.LGS. 231/2001).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. N. 231/01).

- Reati previsti dal Codice penale:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.).
 - Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
 - disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.).
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
 - impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - Inquinamento idrico (art.137)
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13)
- Abbandono rifiuti (art. 255)
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art.256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. ^[1]~~256~~, co. 6).
 - ^[1]~~Siti~~ contaminati (art.257) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt.258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Traffico illecito di rifiuti (artt.259 e 260)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto, caratterizzato da dolo specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (co. 2).
- Inquinamento atmosferico (art.279)
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illecito di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).

- Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente: ^[L. 549/93]
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art.9, co.1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art.8, co.1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE. (ART. 25-DUODECIES D.LGS 231/2001).

- delitto previsto dall' art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
- delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
- delitto di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)

- Reato previsto dall' art. 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del Codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21)

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUESDECIES) (Aggiunto dalla L. 157/2019, modificato dal D.Lgs. 75/2020)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) (articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) (articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) (articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020)

REATI DI CONTRABBANDO (ART. 25 – SEXIESDECIES)

1.4 Modello Organizzativo secondo il D.Lgs 231/2001

CAT Servizi S.r.l. ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo



ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”) per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al decreto.

Il Modello si integra nell'esistente Sistema di Gestione per la Qualità aziendale certificato secondo lo standard internazionale ISO 9001:2015, volto ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività.

Le procedure, le istruzioni ed i relativi allegati sono indicati nella “Tabella di correlazione tra i criteri della norma di riferimento, sezioni del manuale del sistema di gestione per la qualità, procedure, istruzioni e modulistica”, allegata al presente Modello.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, CAT Servizi S.r.l. intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni;
- valutarne l'applicabilità dei reati individuati;
- valutare le funzioni potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati individuati in relazione all'operatività delle stesse;
- valutare il rischio di reato, tenendo conto delle misure di sicurezza esistenti;
- rivalutare il rischio di reato, successivamente all'implementazione delle correzioni individuate al fine di minimizzare il rischio e prevenire i suddetti reati;
- rendere consapevoli gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti di CAT Servizi S.r.l. che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di CAT Servizi S.r.l. e sanzioni penali nei loro confronti;
- istituire un Organismo di Vigilanza interno che oltre ai compiti di aggiornamento e monitoraggio del Modello Organizzativo, sia munito di poteri di iniziativa e di controllo per poter introdurre e far rispettare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure definite dal modello, integrando le misure tipiche già previste dall'ordinamento societario e dal CCNL.

Nel suo complesso il “modello” è strutturato in modo tale da diminuire al massimo il rischio di una elusione fraudolenta ad opera dei destinatari.

Costituiscono parte integrante del Modello 231 di CAT Servizi S.r.l.:

- Codice Etico (Allegato 10)
- Organigramma
- Sistema di Gestione integrato QHSE (Allegati 7 – 8 – 9)
- Matrice di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231-01 (Allegato 12)

2. PARTE SECONDA: ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PREVISTO DAL D.LGS. 231/2001

2.1 Valutazione del Rischio di reato

Per la valutazione del rischio di reato è stata predisposta una “Matrice di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 231-01” (Mod. A5.1.1.05) che elenca:

- Reati
- Applicabilità alla Società
- Funzioni coinvolte
- Attività
- Valutazione iniziale del rischio
 - Misure di sicurezza esistenti
- Piano di miglioramento per la prevenzione dei reati
 - Misure di sicurezza da attuare
 - Data prevista attuazione
- Valutazione finale del rischio

2.1.1 Reati

Vengono elencati i reati più comuni (previsti dai codici di procedura civile e penale) applicabili all’azienda in materia di illeciti amministrativi.

L’elencazione viene continuamente aggiornata da parte dell’Organismo di Vigilanza o da suo delegato in relazione alle eventuali modifiche legislative.

2.1.2 Applicabilità alla Società

Si definisce se il reato è plausibilmente applicabile alla realtà societaria, in relazione alle dimensioni aziendali e alla tipologia di attività svolta.

2.1.3 Funzioni coinvolte

Vengono definite le funzioni, sia apicali che subordinate, che potrebbero essere implicate nei reati suddetti. Si fa riferimento all’organigramma aggiornato della Società.

2.1.4 Attività

Si descrive nel dettaglio l’attività che potrebbe potenzialmente portare al reato suddetto.

2.1.5 Valutazione iniziale del rischio

Viene definito il Rischio iniziale come:

$$Ri = D \times P$$

dove **D** è una stima della gravità del possibile reato e **P** è la probabilità che questo possa verificarsi. Entrambi devono avere un valore da 1 a 4 in senso crescente.

Ri può assumere i seguenti valori:

- da 1 a 4 il rischio è basso
- da 6 a 8 il rischio è medio
- da 9 a 16 il rischio è alto

Eventuali misure di sicurezza esistenti in termini di procedure, organismi di vigilanza, sistemi informatici, apparecchiature e strumentazione dedicata, vengono indicate.

2.1.6 Piano di miglioramento

Per i valori di **Ri** compresi tra 6 e 16 (Rischio Medio/Alto) è fatto obbligo predisporre un piano di miglioramento che indichi le misure di sicurezza da attuare con la data prevista di attuazione.

Nell’esplicitare le misure di sicurezza da attuare va indicata la funzione responsabile dell’attuazione.

2.1.7 Valutazione finale del rischio

Viene definito il Rischio finale come:

$$R_f = D \times P$$

dove **D** è una stima della gravità del possibile reato e **P** è la probabilità che questo possa verificarsi, in seguito all'attuazione delle misure di sicurezza previste dal piano di miglioramento. Entrambi devono avere un valore da 1 a 4 in senso crescente.

R_f può assumere i seguenti valori:

- da 1 a 4
- da 6 a 8
- da 9 a 16

Nel caso in cui la valutazione del rischio iniziale sia compresa tra 1 e 4, la valutazione del rischio finale non viene effettuata ed il giudizio scaturisce di rettamente dal valore di **R_i**.

Il giudizio può assumere i seguenti valori:

- per **R_i** o **R_f** compreso tra 1 e 4 il giudizio è: **Rischio Basso**
- per **R_f** compreso tra 6 e 8 il giudizio è: **Rischio Medio**
- per **R_f** compreso tra 9 e 16 il giudizio è: **Rischio Alto**

Nel caso di **Rischio Basso** non è obbligatorio compiere alcuna ulteriore azione a meno di non voler ridurre ulteriormente il rischio.

Nel caso di **Rischio Medio** è obbligatorio aprire un'Azione correttiva, nelle modalità previste dalla Procedura del SGI – Non Conformità e Azioni Correttive, da attuare con una tempistica massima di un anno.

Nel caso di **Rischio Alto** è obbligatorio aprire un'Azione correttiva, nelle modalità previste dalla Procedura del SGI – Non Conformità e Azioni Correttive, da attuare con una tempistica massima di tre mesi.

2.2 Predisposizione del modello: redazione del Codice Etico.

In relazione a quanto scaturito dalla valutazione dei rischi viene redatto il Codice Etico, approvato dall'Organo Amministrativo.

Il codice dovrà essere integrato ed aggiornato via via che il legislatore amplierà il "catalogo" delle possibili violazioni.

Inoltre la Politica per la Qualità di CAT Servizi S.r.l. riporta l'impegno preso dalla Direzione di diffonderlo adeguatamente ai "destinatari" del Codice Etico e di vigilare affinché questo venga rispettato.

2.3 Implementazione procedure

Nel caso in cui le misure di sicurezza da attuare vadano ad incidere sulle modalità operative già poste in essere dal Sistema di Gestione per la Qualità, l'Organismo di Vigilanza concorda con il Responsabile del Sistema di Gestione per la Qualità opportune modifiche alle procedure.

Nel caso in cui si tratti di attività non ancora contemplate dal Sistema di Gestione per la Qualità, verranno emesse nuove procedure.

2.4 Distribuzione

Il Codice etico viene distribuito a tutti i destinatari dai quali deve essere sottoscritto per accettazione:

- Amministratori;
- Personale dipendente;
- Organismo di Vigilanza;
- Fornitori e Clienti (messo a disposizione sul sito web).

Il Codice dovrà essere periodicamente aggiornato dall'Organismo di Vigilanza, tenendo conto delle innovazioni legislative, nonché dell'esperienza applicativa.

Altresì verranno distribuiti, secondo quanto previsto dalle liste di distribuzione interna, tutti i documenti operativi necessari.

2.5 Organismo Di Vigilanza

2.5.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

In virtù delle risultanze dell'analisi dei rischi e delle fattispecie delittuose a cui si trova esposta CAT Servizi e sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee Guida Confindustria, della giurisprudenza e delle *best practises*, la Società ha nominato un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "l'OdV" o "l'Organismo") in composizione monocratica, idoneo a promuovere ed implementare le attività di audit e vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) è composto da un membro esterno alla Società, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia legale, aziendale ed in attività ispettive

L'OdV rappresenta un organo nominato dall'Organo Amministrativo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organo Amministrativo nomina l'OdV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti all'OdV sono:

- a) **autonomia:** l'OdV è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo. All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dalla Società in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'OdV ai fini della vigilanza. L'OdV, nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà alla Società la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà la Società stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (*curriculum vitae*);
- b) **indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Organo Amministrativo;
- c) **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;
- d) **continuità d'azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo opera senza soluzione di continuità. L'OdV, pertanto, nelle soluzioni operative adottate, garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;

- l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto di cui al Decreto, anche nella forma dell'applicazione della pena sull'accordo delle parti ex art. 444 c.p.p.;
- l'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

L'Organismo cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

L'Organismo può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'OdV;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo, l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

2.5.2 Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e, nei limiti previsti, da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da CAT Servizi, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verifica dell'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione;
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

c) di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari,

finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;

- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della Società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
 - monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- d) sanzionatorie:**
- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Organo Amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
 - coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle predette funzioni aziendali per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
 - aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

Inoltre, in virtù della normativa in materia di *whistleblowing*, in assenza di indicazioni specifiche, atteso il carattere di autonomia e indipendenza che connota l'OdV, il medesimo Organismo assume altresì il compito di vigilanza sull'applicazione, da parte della Società, della citata normativa.

In ragione dei compiti affidati, l'Organo Amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03, come modificato, tra l'altro, dal D. Lgs. n. 101/2018 – “**Codice Privacy**” – e, a partire dal 25 maggio 2018, il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali – “**GDPR**” –) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

2.5.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dirigenti, dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di CAT Servizi ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di CAT Servizi, delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; tale ultimo principio vale anche ai sensi della nuova normativa sul *whistleblowing*, come sopra esposto.

I canali con cui un dirigente o un dipendente di CAT Servizi può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore;
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire

direttamente all'OdV. In particolare, in virtù della normativa sul *whistleblowing*, devono essere messe a disposizione per i segnalanti uno o più canali per effettuare le segnalazioni (di cui almeno uno alternativo idoneo a garantire la riservatezza con modalità informatiche) che consentano la trasmissione delle segnalazioni stesse a tutela dell'integrità dell'ente e che siano idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di CAT Servizi, come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV. Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta elettronica (odv@catservizi.com): l'accesso a tale indirizzo è riservato al solo OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale, così come sopra descritte, i dirigenti e dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati di cui al Decreto;
- b) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di CAT Servizi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- c) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- d) le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- e) le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- f) le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- g) le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- h) i verbali delle riunioni di Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- i) le variazioni delle aree di rischio;
- j) la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- k) i contratti conclusi con la PA e l'erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della Società.

Inoltre, l'OdV deve essere costantemente informato, da parte delle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre CAT Servizi al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di CAT Servizi nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da CAT Servizi.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti soggetti diversi dai dipendenti di CAT Servizi, quali i consulenti, i fornitori, i partner, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a CAT Servizi.

2.5.4 Segnalazioni delle violazioni del Modello

I funzionari, dipendenti della Società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione e penalizzazione i soggetti che effettuano segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi.

L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni.

L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

2.5.5 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di *reporting* dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV stesso,
- l'attuazione del Modello,

- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a CAT Servizi, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV si rapporta direttamente all'Organo Amministrativo su base di urgenza e su base semestrale ed annuale.

L'OdV predispone:

- a) semestralmente, un rapporto scritto per l'Organo Amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi;
- b) annualmente, un piano di attività previste e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Organo Amministrativo, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci e/o all'organo di controllo.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, e più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del Decreto, nonché per il controllo in ordine al rispetto, da parte dei consulenti, dei fornitori e dei partner, delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattano sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione Generale in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

2.5.6 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di Organizzazione la Società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla Società, ivi comprese quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo al fine di svolgere l'attività assegnata.

2.6 Formazione e Divulgazione Del Modello

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

La Società provvede altresì alla pubblicazione della Parte Generale del Modello sul proprio sito internet.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

2.6.1. Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di CAT Servizi garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.



L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs.231 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine la Società definisce un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

2.6.2 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, CAT Servizi deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

2.7 Sistema Sanzionatorio

2.7.1. Funzione del sistema sanzionatorio

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità della Società.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.
-

Il Sistema Disciplinare è rivolto essenzialmente a:

- a) tutti coloro che svolgono per CAT Servizi funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- b) coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- c) in generale tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni.

Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

2.7.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente ed applicato (di seguito "il **CCNL**"), e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dal CCNL, dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto;
- c) multa non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- e) licenziamento.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato



all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

2.7.3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei Dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente l'Organo Amministrativo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità al CCNL ed alla vigente normativa.

2.7.4. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organo Amministrativo

Qualora l'OdV verificasse la violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo ne informerà prontamente l'Assemblea dei Soci e l'organo di controllo.

2.7.5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partners

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del Modello poste in essere da detti soggetti terzi, la Società potrà formulare censure scritte e/o applicare penali e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, risolvere i contratti per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

2.7.6. Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di un nuovo Organismo.

ALLEGATI

Costituiscono allegati al Modello, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

Allegato 1 – iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (n. iscrizione GE / 014375 , sezione di Genova)

Allegato 2– Attestazione SOA

Allegato 3 – Visura CCIAA

Allegato 4 - Certificazione ISO 9001:2015

Allegato 5 - Certificazione ISO 14001:2015

Allegato 6 - Certificazione ISO 45001:2018

Allegato 7 - Sistema di Gestione per la Qualità “ISO 9001: 2015”

Allegato 8 - Sistema di Gestione Ambientale “ISO 14001:2015”

Allegato 9 - Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui luoghi di lavoro “ISO 45001:2018”

Allegato 10 - Tabella Esemplificativa del Sistema Sanzionatorio

Allegato 11 – Codice Etico

Allegato 12 – Analisi dei rischi

Allegato 13 – Funzioni e Reati

Allegato 14 – Procedura di Applicazione del D.Lgs 231

Allegato 15 - Presentazione CAT – Contesto e Parti Interessate